



COMUNE DI VILLAR PEROSA

Piazza della Libertà n. 1- CAP 10069 – PROVINCIA DI TORINO

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.3

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER LA COMPONENTE TASI SULL'ABITAZIONE PRINCIPALE.

L'anno **duemiladiciannove**, addì **ventinove**, del mese di **gennaio**, alle ore **18:00** nella sala delle adunanze, regolarmente convocato si è riunito in sessione **STRAORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
VENTRE MARCO	Sindaco	SI
SANTIANO DANIELE	Consigliere	SI
DONATO SALVATORE	Consigliere	SI
BRUNO ROBERTO	Consigliere	SI
SANMARTINO MAURO	Consigliere	SI
TESSORE GERMANO	Consigliere	SI
FRANZÈ DOMENICO AURELIO	Consigliere	NO
ALIFREDI GIOVANNI	Consigliere	SI
ARENA CATERINA	Consigliere	SI
RAVIOL STEFANO	Consigliere	SI
GIORDANO DARIA	Consigliere	SI
PONZA ERNESTO	Consigliere	NO
PELLITTA CRISTINA	Consigliere	SI
Totale Presenti:		11
Totale Assenti:		2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **Dr. BURRELLO GIUSEPPE** quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **VENTRE MARCO** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC). Conferma delle aliquote per la componente TASI sull'abitazione principale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che comprende:

- l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- il tributo per i servizi indivisibili (TASI), quale componente riferita ai servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della citata legge n. 147/2013 che, nell'ambito della disciplina della IUC, contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

VISTI gli emendamenti apportati dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, all'articolo 1 della legge n. 147/2013;

ATTESO che l'articolo 1 della legge n. 147/2013, stabilisce:

- al comma 683, che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, alla cui copertura il tributo è diretto, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- al comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille ed il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, può ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 677, così come modificato dal comma 679 della legge n. 190/2014, che il Comune può determinare l'aliquota rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, determinando nel contempo che, per il 2015, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille. Il medesimo comma prevede che per l'anno 2015, nella determinazione delle aliquote, possono essere superati i limiti di cui al periodo precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2014/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatesi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011;
- al comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- al comma 682, che il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernenti, tra l'altro, per quanto riguarda la TASI, l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

VISTO il comma 679 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che estende al 2015 le limitazioni disciplinate dal comma 677 della legge n. 147/2013;

VISTO il Regolamento per la disciplina e l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 15.05.2014, esecutiva ai sensi di legge, ed in particolare l'articolo 8, dove è previsto che annualmente, con la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote del tributo, saranno individuati i servizi indivisibili comunali ed indicati analiticamente i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

TENUTO conto che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, le prestazioni, le attività, le opere, forniti dai comuni alla collettività, per i quali non è attivo alcun specifico tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente su tutti i cittadini con impossibilità di quantificare il maggiore o minore beneficio tra un soggetto e l'altro, non potendo, in ogni caso, effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 27.02.2018, esecutiva ai sensi di legge, in cui rispettivamente fu azzerata l'aliquota TASI sugli immobili diversi dall'abitazione principale (aree edificabili incluse) e furono approvate le aliquote del tributo per l'anno 2018 sull'abitazione principale definendo le relative detrazioni e agevolazioni;

CONSIDERATO che, nonostante i tagli statali sul Fondo di solidarietà comunale, si reputa opportuno, per l'anno in corso, mantenere invariate le aliquote del tributo, pur nel rispetto degli equilibri di bilancio e garantendo l'erogazione dei servizi comunali, confermandole come di seguito indicato:

tipologia di immobile	aliquota
Abitazione principale classificata in A/1,A/8 e A/9 e relative pertinenze. (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali C/2,C/6 e C/7.	2,4 per mille (due virgola quattro)
tutte le altre tipologie di fabbricati e immobili	0 (zero)
aree edificabili	0 (zero)

RITENUTO opportuno, inoltre, confermare l'applicazione della TASI esclusivamente alle abitazioni principali e relative pertinenze, azzerando l'aliquota TASI per tutti gli altri immobili (aree edificabili incluse);

DATO ATTO, infine, che ai fini dell'applicazione della TASI, valgono le seguenti definizioni:

- a) Per **abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
- b) Per **pertinenze dell'abitazione principale** si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 1 della L. 208/2015, Legge di stabilità 2016, così come modificata dalla legge 11.12.2016, n. 232, ed in particolare:

- il comma 14, che ha escluso dall'applicazione della TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, ed A/9;

- il comma 26, che stabilisce per l'anno 2016 e 2017 la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali con leggi dello Stato rispetto ai livelli di aliquote, o tariffe applicabili per l'anno 2015;

- il comma 28, che stabilisce per l'anno 2016 e 2017, limitatamente agli immobili non esentati i Comuni possono mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 della L. 147/2015, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018 che differisce al 28 febbraio 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021;

RICHIAMATO il comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 12-quater, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del servizio finanziario – tributi, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000

Con n. 9 voti favorevoli e n. 2 astenuti (ALIFREDI Giovanni, GIORDANO Daria)

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di confermare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) per l'anno 2019:

tipologia di immobile	aliquota
Abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.	2,4 per mille (due virgola quattro)
tutte le altre tipologie di fabbricati e immobili	0 (zero)
aree edificabili	0 (zero)

3. di dare atto che sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricati occupati da un soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
4. di confermare l'applicazione della TASI esclusivamente alle abitazioni principali e relative pertinenze, azzerando l'aliquota TASI per tutti gli altri immobili (aree edificabili incluse);
5. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dall' 1 gennaio 2019;
6. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 15.05.2014;
7. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

IL PRESIDENTE
VENTRE MARCO *

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. BURRELLO GIUSEPPE *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa